

Codice A1610A

D.D. 7 luglio 2017, n. 308

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. PIANEZZA (TO) - Richiedente: Societa' L'Antico Opificio S.A.S di Ponzinibio Maria Ludovica & C. Intervento: Progetto per la sistemazione parti di edificio artigianale produttivo. Autorizzazione paesaggistica.

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti e visto in particolare il comma 9 del suddetto articolo, che rinvia a uno specifico regolamento il procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 ("Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata");

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008, non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con motivata proposta di accoglimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017, per l'acquisizione del parere vincolante;

verificato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.P.R. n. 31/2017, il Soprintendente ha reso il parere di competenza entro il termine di venti giorni dalla ricezione degli atti;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;
vista la legge regionale 32/2008;
vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

"Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016".

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Arch.Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore
Dott. Roberto Ronco
(ex. L. 190/2012)

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

*Settore Territorio e Paesaggio
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

Data

Classificazione 11.100/565 -2017A/A16000

Rif. n. 13805 /A1610A del 08/06/2017

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), parte III.
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31
Comune: PIANEZZA (TO)
Intervento: Progetto per la sistemazione parti di edificio artigianale produttivo in Via
Maria Bricca n. 20
Istanza: Società L'ANTICO OPIFICIO S.A.S. di PONZINIBIO MARIA LUDOVICA &
C.

Esaminata l'istanza in oggetto, qui pervenuta dal Comune di Pianezza (TO) in data
08/06/2017, con nota prot. 12244 del 08/06/2017, inerente una zona sottoposta a vincolo
paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata
all'istanza,

considerato che gli interventi previsti consistono nel ripristino di una corte
all'interno di un complesso industriale-artigianale, attraverso la demolizione di un fabbricato
prefabbricato realizzato all'interno di essa; inoltre si prevedono modifiche interne agli attuali
locali per consentirne un rinnovato utilizzo;

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3,
l'intervento in oggetto **non** è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare
l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

Classificazione 11.100.565/2017A

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” (B. 15),

verificato che il Comune di Pianezza (TO) non risulta idoneo all’esercizio della delega,

visto l’art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano Paesaggistico Regionale riadottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 20-1442. del 18/05/2015, che sottopone le prescrizioni in esso contenute alle misure di salvaguardia previste dall’art. 143 comma 9 del Codice; considerato pertanto che a far data dalla sua adozione, non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell’articolo 134 del Codice stesso interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché con le specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettera b, del Codice stesso, riportate nel “Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte”, Prima parte,

accertato che l’intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell’ambito tutelato ai sensi dell’art. 142 lett. c) del D.Lgs 42/2004 (fascia dei 150 m del fiume Dora Riparia),

verificata inoltre la coerenza dell’intervento proposto con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr, poste in salvaguardia,

preso atto dei contenuti del parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino (prot. n. 5955 del 34-10-05/189 del 28/10/2016), rilasciato al Comune a seguito dell’erroneo invio in Soprintendenza, da parte dell’amministrazione comunale, della documentazione relativa al rilascio della presente autorizzazione pur in assenza della commissione locale del paesaggio,

considerato che viene prevista la demolizione di un fabbricato impianto più recente rispetto ai manufatti artigianali originari, e tenuto conto che il suddetto manufatto ha un significativo impatto visivo ed è privo di interesse storico-documentario,

tenuto conto che l’intervento prevede una revisione delle volumetrie esistenti con riduzione delle stesse e che la demolizione del fabbricato consente di liberare la corte interna favorendo l’utilizzo e la valorizzazione dei locali che vi si affacciano,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

Classificazione 11.100.565/2017A

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che lo stesso sia stato realizzato correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.



Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO



TORINO, 29/6/2017

Regione Piemonte
Direzione ambiente
Governo e Tutela del territorio
TORINO

Prot. n. 10326 - 34-10-06/189

Rif. Prot. 1380 / A161565 - 2017 del 08/06/2017

AMBITO E SETTORE : Tutela paesaggistica
DESCRIZIONE : PIANEZZA - (TO)
Bene e oggetto dell'intervento: Sistemazione parti edificio artigianale produttivo
Indirizzo: via Maria Bricca, 20
DATA RICHIESTA : data di arrivo richiesta 15/06/2017
protocollo entrata richiesta n.9759 del 20/06/2017
RICHIEDENTE : ANTICO OPIFICIO s.a.s. di Ponzinibio Maria Ludovica & C.
Privato
PROCEDIMENTO : Autorizzazione paesaggistica semplificata (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.; D.P.R. 31/2017)
PROVVEDIMENTO : PARERE VINCOLANTE
DESTINATARIO : Comune di Pianezza
Pubblico

Vista la trasmissione della nota di codesto Ufficio regionale 1380 / A161565 - 2017 del 08/06/2017, relativa all' oggetto in epigrafe;

Visto che la località interessata dall' intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42 del 22.01.2004 s.m.i ;

Vista la relazione ai sensi c. 7 dell' art. 146 del D. Lgs. in oggetto ;

Vista la documentazione progettuale a suo tempo trasmessa dagli Uffici comunali;

questo Ufficio, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, esprime parere **favorevole** all'intervento in oggetto .

Si resta in attesa di trasmissione di copia del provvedimento finale.